

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 614-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro della Difesa
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto il trattato di Camp David ha previsto l'impiego nel Sinai di una forza multinazionale di pace, che anche l'Italia ha concorso a formare.

Nel corso di questi anni la MFO ha indubbiamente esercitato un ruolo di stabilizzazione in un'area che per il passato è stata teatro di gravi tensioni. Tanto è vero che i due paesi di frontiera (Israele ed Egitto), nonostante le alterne vicende delle rispettive relazioni politiche, hanno espresso un pieno consenso alla funzione svolta dal MFO: in particolare i due paesi non sono stati avari di riconoscimenti per l'azione di vigilanza dello stretto di Tiran, esercitata dalla Marina italiana.

La costituzione infine della Commissione arbitrale incaricata di decidere sul contenzioso di Taba rende possibile per l'MFO un ruolo di garanzia delle decisioni della Commissione stessa.

Appare dunque chiara la necessità per i motivi suddetti di concedere la proroga di due anni alla partecipazione italiana alla MFO, attraverso la ratifica dello Scambio di Note del 24 marzo 1986. Pertanto la Commissione affari esteri, a maggioranza, invita l'Assemblea ad autorizzare detta ratifica.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

20 gennaio 1988

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di Note medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.